

LEGGE 26 MARZO 1999, n. 106

(G. U. 23 aprile 1999, n. 94, S.O.)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla Legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata «convenzione».

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

3. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374 dopo le parole: «operazioni di sminamento» sono inserite le seguenti: «e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine».

2. (*)

(*) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374,

4. 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: «diecimila unità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine».

5. 1. È consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purché le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.

2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.

6. 1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.

7. 1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.

8. 1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

9. 1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.